

Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 7

1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da un parente entro il quarto grado non titolare dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici possono, su istanza del proprietario o del comproprietario, essere volturate al nome di quest' ultimo.